



IL PAN ARCOBALENO

Poiché se ne sentono di tutti i colori ci sentiamo in dovere di dare alcune spiegazioni e lo facciamo affrontando singole questioni.

L'utilizzatore professionale

Qualcuno, anche tra gli organi di controllo, sostiene che è sanzionabile la vendita di un prodotto classificato Xi o non classificato, NC, ad un utilizzatore privo di patentino ma che faccia un utilizzo professionale del prodotto. Per spiegare meglio la situazione: gli organi di controllo sostengono che gli utilizzatori che impiegano un prodotto su una coltura che andrà sul mercato e non all'autoconsumo devono in ogni caso possedere il patentino.

Ma l'affermazione nell'ottica del PAN è sbagliata perché tra gli obblighi prescritti per il rivenditore non vi è la verifica che l'utilizzatore sia un utilizzatore professionale o meno.

La legge prescrive che il rivenditore verifichi:

- L'identità dell'acquirente
- Che il patentino sia in corso di validità

Inoltre le recenti spiegazioni del Ministero della salute precisano che nelle more dell'emanazione del decreto sui prodotti destinati ad utilizzatori si possono vendere senza patentino i prodotti che non sono classificati T+, T ed Xn

In merito alla definizione di utilizzatore professionale, nell'ottica del distributore, il PAN è estremamente chiaro stabilendo che l'utilizzatore professionale per poter acquistare ed utilizzare i prodotti fitosanitari deve possedere un certificato, il patentino, che viene rilasciato dalle regioni e dalle province autonome. Pertanto il possessore del patentino rilasciato da una Regione o provincia autonoma è un utilizzatore professionale.

Sono le Regioni o le province autonome che eventualmente devono limitare l'emissione dei patenti a coloro i quali le stesse regioni ritengono siano utilizzatori professionali. I rivenditori non hanno alcun ruolo nella definizione di utilizzatore professionale e non possono certo dubitare che l'utilizzatore in possesso del patentino emesso da una regione non sia un utilizzatore professionale. Pertanto l'utilizzatore professionale possiede il patentino, l'utilizzatore che non possiede il patentino è non professionale. Le circostanze in cui i fitosanitari sono utilizzati è un compito che spetta agli organi di controllo, non certo ai distributori che non sono pubblici ufficiali e che possono solamente garantire la tracciabilità.

Il contoterzista

Entrando subito in argomento analizziamo da dove nasce la questione.

Il PAN prescrive che l'utilizzatore professionale che acquista per sé o per conto terzi un prodotto fitosanitario sia in possesso del patentino e che il rivenditore debba verificare la validità del patentino dell'acquirente. Secondo la deduzione di molti organi di controllo il titolare dell'azienda agricola che si rivolge a terzisti per l'esecuzione dei trattamenti debba avere necessariamente il patentino per poter acquistare i fitosanitari. Diversamente il terzista deve acquistare il prodotto per poi distribuirlo sul terreno del cliente.



Fermo restando il fatto che quest'ultimo caso può sempre verificarsi, è l'azienda agricola che, nell'ambito della sua autonomia o sulla base dell'accordo che sottoscrive con il terzista, stabilisce se acquistare direttamente il prodotto oppure farlo acquistare dal terzista che poi fattura all'azienda agricola il servizio ed il prodotto.

L'errore degli organi di controllo nasce dal fatto che disconoscono la definizione di azienda così come riportato dal diritto italiano vale a dire il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di attività di impresa. Sulla base di tale definizione le aziende agricole possono appaltare a terzi l'esercizio di gestione dei fitosanitari secondo le proprie esigenze e le proprie libere scelte.

La responsabilità dell'azienda agricola che acquista il fitosanitario è quella di verificare che l'utilizzo e la gestione del prodotto all'interno dell'azienda stessa avvenga nel rispetto del PAN e del dlgs 81/2008 in particolare da persone munite di patentino siano esse dipendenti dell'azienda o prestatori di servizio.